

TI_GERICHTE 36.2000.107 vom 13. September 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-09-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2000.107

FR: TI_GERICHTE 36.2000.107 du 13 septembre 2000

IT: TI_GERICHTE 36.2000.107 del 13 settembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

lettera a n.1 e 2 e b; cpv. 2 frase 1)...” (Messaggio pag. 93) La volontà di limitare l’obbligo contributivo degli assicuratori malattia ai medicinali contenuti negli elenchi è, poi, ancora stato esplicitato nel commento all’art 25 (allora 19) LAMal: " oltre alla copertura delle analisi e dei medicinali che figureranno nei corrispettivi elenchi (corsivo del red)” (Messaggio, pag. 59) In questo ambito, il legislatore, nei lavori parlamentari, non ha espresso volontà contrarie a quelle indicate dal Consiglio federale nel suo Messaggio: questo può, dunque, essere considerato valido e determinante strumento per l’interpretazione della legge. La limitazione dell’obbligo contributivo degli assicuratori ai medicinali indicati nei due elenchi, oltre a scaturire implicitamente dall’art 52 cpv. 3 LAMal e dai lavori preparatori, è, peraltro, conforme allo scopo della legge che è quello di garantire a tutti l’accesso alle prestazioni ritenute necessarie contenendo i costi nella misura del possibile: " ... un’assicurazione obbligatoria che prevede premi in principio uniformi e deve dunque garantire il medesimo spettro di prestazioni a tutti gli assicurati. Il nuovo catalogo delle prestazioni secondo gli art 19 a 25 LAMal è in effetti concepito come esaustivo. In altri termini, le prestazioni non figuranti nella legge e nelle sue disposizioni esecutive dipenderanno esclusivamente da assicurazioni complementari...” (Messaggio pag. 39) " ... l’aumento dei costi a carico dell’assicurazione malattia dovrebbe tuttavia restare entro limiti ragionevoli se si tien conto delle differenti valvole di sicurezza che fanno del catalogo di prestazioni un vero e proprio sistema integrato (essenzialmente, designazione delle prestazioni mediante prescrizione medica, eccettuate le prestazioni di medici e chiropratici, tripla condizione di assunzione delle spese ai sensi dell’art 26; controllo periodico delle tecnologie onde evitare la copertura di metodi superati)...” (Messaggio pag. 40) Scopo che, invece, non potrebbe essere raggiunto se fossero poste a carico dell’assicuratore malattia tutti i medicinali che non hanno ancora fatto oggetto del controllo previsto agli art 29 e seg. OPre (art. 32 LAMal) (cfr., per un caso analogo, STCA 18.8.1998 in re A.M. c. H). 2.3. Ritenuto che la volontà del legislatore era di riprendere, in materia di medicinali, la regolamentazione LAMI, può essere applicata anche dopo il 1.1.1996 (data d’entrata in vigore della LAMal) la giurisprudenza elaborata dal TFA. In questo ambito, il TFA ha avuto modo di stabilire che, quando una terapia che comporta l’assunzione di medicinali non é scientificamente riconosciuta oppure é scientificamente contestata, essa non é obbligatoriamente a carico delle Casse e l’esame della questione dal profilo delle regole applicabili ai medicinali diventa superfluo. La nostra alta Corte ha, poi, ancora statuito che se un preparato non figura sulla lista dei medicinali e neppure le

disposizioni interne della Cassa ne prevedono l'assunzione, in nessun modo esso può fondare un obbligo assicurativo nell'ambito della LAMI: in tale ipotesi diventa superfluo il discorso sulla scientificità del trattamento nell'ambito del quale tale medicamento é somministrato (DTF 106 V 36; RAMI 1981, pag. 272; RAMI 1987, pag. 29ss; DTF 107 V 168 consid 1a ; RAMI 1993 pag. 12ss; RDAT I-1994 200ss). Secondo la giurisprudenza costante del TFA, dunque, quando un medicamento non è compreso nei due elenchi suddetti, i suoi costi non possono in nessun caso essere posti a carico delle casse malati in forza della legislazione federale. In quest'ipotesi, l'ammissione dell'efficacia terapeutica del medicamento o, addirittura del suo carattere necessario per il trattamento di un caso concreto, diventano inutili. La non inclusione di tale medicamento nei due elenchi basta da sola a negare l'obbligo contributivo delle casse malati. 2.4. In concreto, il medicamento _____ non figura negli Elenchi citati: in forza della giurisprudenza citata al considerando precedente, dunque, i suoi costi non possono essere posti a carico della cassa convenuta nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Ritenuto che, in forza dell'art. 34 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria non possono assumere altri costi oltre quelli delle prestazioni designate agli art. 25-33 LAMal, la decisione della Cassa convenuta deve essere tutelata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.